## SECONDO POSITION PAPER AIFA 2018

In Italia la posizione dell'AIFA chiarisce che i medicinali biologici e biosimilari non possono essere considerati sic et simpliciter alla stregua dei prodotti generici, o equivalenti.

Pur considerando che la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore, a quest'ultimo è anche affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull'uso dei biosimilari.

Come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto rischio-beneficio dei biosimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento. Per tale
motivo, l'AIFA considera i biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento. Tale considerazione vale tanto per i pazienti naïve
quanto per i pazienti già in cura.



## SECONDO POSITION PAPER AIFA 2018

Inoltre, in considerazione del fatto che il processo di valutazione della biosimilarità è condotto, dall'EMA e dalle Autorità regolatorie nazionali, al massimo livello di conoscenze scientifiche e sulla base di tutte le evidenze disponibili, non sono necessarie ulteriori valutazioni comparative effettuate a livello regionale o locale.

Si rappresenta, infine, che l'AIFA si riserva, comunque, di valutare caso per caso l'applicabilità dei principi generali enunciati in questo *Position Paper*, nonché di modificare le proprie posizioni sui singoli prodotti e/o sulle singole categorie terapeutiche, tenendo conto del tempo di commercializzazione dei medicinali interessati, delle evidenze scientifiche acquisite e del numero di pazienti trattati nella pratica clinica, nonché degli PSUR presentati all'EMA, degli studi PAES e PASS, e delle informazioni estrapolabili da eventuali registri di utilizzo e di monitoraggio.



# DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA N. 492 DEL 30/4/2014

#### DELIBERA

Per quanto in premessa, che sì intende integralmente riportato e trascritto

Di adottare, al fine di contenere la spesa farmaceutica regionale, le seguenti linee di indirizzo:

- per i pazienti "drug naive" (ovvero mai trattati in precedenza o per i quali le
  precedenti esposizioni in base al giudizio del clinico siano sufficientemente
  distanti nel tempo), fermo restando che la scelta prescrittiva è affidata al
  medico prescrittore, il farmaco biosimilare è da preferire al biologico
  originator, laddove costituisca un reale vantaggio economico;
- potrà essere avviata una nuova terapia con altro farmaco biosimilare o biologico originator in caso di documentata inadeguata risposta clinica del paziente, in termini di tollerabilità e/o efficacia a precedente trattamento con biosimilare:
- è garantito il principio della continuità terapeutica, pertanto ai pazienti "non naive" il clinico prescrittore può continuare la terapia già iniziata, dandone opportuna motivazione in sede di prescrizione (Allegato A);
- per i pazienti già in trattamento, il passaggio ad altro farmaco biologico originator, deve essere accompagnato da specifica relazione, da parte del medico prescrittore, alla Direzione Sanitaria della Azienda di appartenenza e di competenza territoriale dell'assistito, da cui siano rilevabili le motivazioni della scelta;
- qualora il medico non ritenga di poter utilizzare sui pazienti "naive" il farmaco biosimilare o biologico originator al costo terapia più basso rispetto al costo terapia di un altro farmaco biosimilare o biologico originator, è tenuto a motivare la scelta terapeutica alla direzione sanitaria di appartenenza e di



# DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA N. 492 DEL 30/4/2014

- competenza territoriale dell'assistito, con specifica relazione da cui siano rilevabili le motivazioni della scelta stessa;
- i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali sono tenuti ad attivare tutte le procedure per il rispetto delle indicazioni soprariportate e per l'eventuale recupero dei costi derivanti dalla mancata applicazione, da parte dei medici prescrittori;

#### Di approvare

l'integrazione ai piani terapeutici (PT) relativi ai farmaci biologici/biosimilari, a
cura del medico specialista prescrittore, come indicato nell'allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di apportare le stesse
integrazioni nei PT e/o schede di prescrizione utilizzati per la
somministrazione dei farmaci biologici/biosimilari in ospedale, negli
ambulatori di Dialisi e anche ai sensi della legge 648/96 laddove previsto;

### Di disporre che

- il controllo dei Piani Terapeutici (PT) per i farmaci in argomento dovrà
  essere effettuato a cura delle farmacie ospedaliere (nel caso di pazienti
  ricoverati in regime ordinario, DH o ambulatorio ospedaliero), dei servizi
  farmaceutici delle aziende sanitarie (nel caso di prestazioni ambulatoriali o in
  caso di centro prescrittore individuato dalla regione nell'ambito dell'azienda
  sanitaria di competenza);
- Le Direzioni Sanitarie delle Aziende ASP, ASM. AOR San Carlo Di Potenza, IRCCS-CROB di Rionero in V. dovranno produrre alla Regione apposita relazione trimestrale sull'andamento del monitoraggio delle prescrizioni dei pazienti "drug naive":



# DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA BASILICATA N. 492 DEL 30/4/2014

#### SCHEDA INTEGRATIVA PER LA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI ORIGINATOR/ BIOSIMILARI

(da aggiungere ai PT e/o schede di prescrizione in uso)

(In caso di farmaco Biosimilare)



Paziente già in trattamento cor	
Paziente "naive"	
	gico originator, motivare la scelta con le indicazioni sotto riportati
Specialità medicinale (nome commerci	iale):
Paziente "naive"	
Paziente naive	
-	
Paziente già in trattamento  Paziente intollerante e/o non r	ispondente al Biosimilare
Paziente già in trattamento Paziente intollerante e/o non r	ispondente al Biosimilare tica o diversa modalità di somministrazione del
Paziente già in trattamento  Paziente intollerante e/o non r  Assenza di indicazione terapeu	•



# Legge 232 11/12/2016 art.1 comma 407

«11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarita' tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non e'consentita la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare ne'tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzarela spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;



# Legge 232 11/12/2016 art.1 comma 407

- b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilita' delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il medico e'comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuita' terapeutica ai pazienti;
- c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validita' del contratto di fornitura, <u>l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b;</u>

## Italia: quote di mercato adalimumab biosimilare

Regioni		Regioni	
TOSCANA	91,2%	EMILIA R.	13,1%
TRENTINO	87,7%	CAMPANIA	11,6%
PIEMONTE	71,8%	UMBRIA	11,0%
SARDEGNA	58,5%	LAZIO	10,1%
SICILIA	54,8%	PUGLIA	5,6%
VENETO	35,7%	MARCHE	4,9%
LIGURIA	31,7%	MOLISE	1,0%
Media Italia	26,9%	ABRUZZO	0,6%
LOMBARDIA	21,8%		
		NB: 3 regioni non hanno ancora riaperto la gar trimestre	a nel

## Italia: quote di mercato rituximab biosimilare

Regioni		Regioni	
TOSCANA	94,5%	SARDEGNA	68,7%
TRENTINO	91,3%	Media Italia	68,2%
VENETO	87,0%	LOMBARDIA	65,8%
FRIULI	86,6%	LAZIO	59,5%
PIEMONTE	85,0%	PUGLIA	57,4%
LIGURIA	76,6%	BASILICATA	53,3%
MARCHE	75,8%	CALABRIA	52,3%
EMILIA R.	73,6%	CAMPANIA	48,9%
SICILIA	70,4%	UMBRIA	47,5%
ABRUZZO	69,9%	MOLISE	33,5%

## Italia: quote di mercato etanercept biosimilare

Regioni		Regioni	
TOSCANA	95,4%	LOMBARDIA	46,2%
TRENTINO	91,9%	Media Italia	46,1%
SARDEGNA	86,7%	CAMPANIA	21,6%
PIEMONTE	85,0%	CALABRIA	16,2%
FRIULI	69,8%	PUGLIA	16,1%
SICILIA	67,3%	BASILICATA	13,9%
EMILIA R.	60,1%	MARCHE	12,8%
VENETO	58,7%	ABRUZZO	10,6%
LIGURIA	56,4%	UMBRIA	8,8%
LAZIO	54,6%	MOLISE	5,2%

## Italia: quote di mercato infliximab biosimilare

Regioni		Regioni	
PIEMONTE	98,6%	MARCHE	78,4%
SARDEGNA	97,1%	Media Italia	76,8%
TOSCANA	96,7%	FRIULI	75,3%
SICILIA	94,2%	PUGLIA	68,0%
TRENTINO	93,0%	CAMPANIA	67,5%
LAZIO	91,0%	MOLISE	65,9%
EMILIA R.	90,4%	CALABRIA	52,3%
LIGURIA	90,2%	ABRUZZO	47,3%
VENETO	86,6%	UMBRIA	47,2%
LOMBARDIA	85,0%	BASILICATA	36,1%

## Italia: quote di mercato GH biosimilare

Regioni		Regioni	
PIEMONTE	68,9%	LIGURIA	17,1%
EMILIA ROMAGNA	52,6%	SICILIA	16,4%
TOSCANA	33,9%	MARCHE	14,0%
VENETO	30,0%	CAMPANIA	12,1%
TRENTINO	25,2%	LOMBARDIA	11,8%
FRIULI	24,5%	LAZIO	10,1%
PUGLIA	22,0%	ABRUZZO	6,2%
Media italia	20,7%	MOLISE	4,2%
UMBRIA	20,5%	CALABRIA	2,8%
SARDEGNA	20,5%	BASILICATA	1,1%

## Italia: quote di mercato epoietina biosimilare oncologia

Regioni		Regioni	
VENETO	94,0%	FRIULI	71,5%
PIEMONTE	93,9%	CAMPANIA	71,3%
LIGURIA	89,8%	BASILICATA	70,2%
EMILIA R.	86,7%	MARCHE	68,6%
TOSCANA	83,9%	ABRUZZO	66,8%
TRENTINO	82,9%	LOMBARDIA	63,0%
SARDEGNA	82,6%	LAZIO	60,0%
SICILIA	78,5%	UMBRIA	55,4%
PUGLIA	75,5%	MOLISE	50,0%
Media Italia	72,1%	CALABRIA	25,4%

## Italia: quote di mercato epoietina biosimilare nefrologia

Regioni		Regioni	
PIEMONTE	91,9%	SARDEGNA	61,3%
TOSCANA	90,6%	PUGLIA	61,1%
VENETO	85,5%	Media Italia	58,6%
LIGURIA	84,0%	LOMBARDIA	51,9%
EMILIA R.	80,9%	LAZIO	48,7%
TRENTINO	79,1%	BASILICATA	45,7%
SICILIA	69,3%	ABRUZZO	43,5%
CAMPANIA	62,2%	UMBRIA	28,3%
FRIULI	62,2%	CALABRIA	12,5%
MARCHE	61,9%	MOLISE	4,5%

## Italia:quote di mercato fattori di crescita granulocitari

Regioni		Regioni	
EMILIA R.	96,5%	PUGLIA	74,8%
VENETO	94,3%	FRIULI	74,0%
TOSCANA	93,8%	CAMPANIA	69,1%
LIGURIA	93,7%	ABRUZZO	65,4%
SICILIA	92,5%	MARCHE	65,4%
TRENTINO	91,4%	LOMBARDIA	64,9%
PIEMONTE	89,3%	CALABRIA	63,5%
UMBRIA	88,3%	MOLISE	52,0%
LAZIO	79,5%	SARDEGNA	48,3%
Media italia	75,9%	BASILICATA	46,0%